

ALLEGATO A

ALLEGATO B

Allegato A

1. Individuazione dei settori tutelati ai sensi dell'articolo 12 della legge e articolo 2, comma 3, del regolamento

- I. Abbigliamento su misura
- II. Cuoio, pelletteria e tappezzeria
- III. Decorazioni
- IV. Fotografia, riproduzione disegni e pittura
- V. Legno e affini
- VI. Metalli comuni
- VII. Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini
- VIII. Strumenti musicali
- IX. Tessitura, ricamo ed affini
- X. Vetro, ceramica, pietra ed affini
- XI. Carta, attività affini e lavorazioni varie
- XII. Restauro
- XIII. Produzione e riparazione orologi
- XIV. Tassidermisti
- XV. Alimentaristi

2. Elementi essenziali delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Le lavorazioni artistiche e tradizionali, rientranti in uno dei settori sopra indicati, devono possedere i seguenti elementi essenziali idonei a connotare i prodotti/servizi finali:

- alto contenuto di manualità;
- realizzazione in pezzi unici e/o in serie limitata, purché permangano, in quest'ultimo caso, le stesse caratteristiche di manualità e di professionalità che contraddistinguono il pezzo unico;
- qualità artistica e di eccellenza fondata sull'attenzione particolare nella scelta della forma, nei materiali e nell'applicazione delle tecniche esecutive;
- richiamo alla tradizione, inteso come acquisizione di una cultura specifica, non solo materiale ma anche storica ed estetica, appartenente all'ambito produttivo in cui l'impresa è nata e produce;
- creatività tendente all'innovazione, ossia intenzione di ricercare e di sperimentare nuovi sistemi di ideazione e di creazione di manufatti o prodotti, nuovi modelli di organizzazione del lavoro e nuove soluzioni tecniche e/o tecnologiche, nella prospettiva di dare continuità e sviluppo all'artigianato di qualità e di eccellenza laziale;
- relativamente alle produzioni alimentari: processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento con metodi naturali.

1. Controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane. (Art. 14 regolamento)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 43 e 71 del D.p.r 445/2000, la struttura competente di cui all'articolo 4, svolge, ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 2 della legge, i controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane sulla base dei seguenti criteri e modalità:

In caso di controlli a campione

Il campione è individuato, quale percentuale, sul totale delle pratiche trattate dalla struttura su base trimestrale. In particolare:

- 15% delle pratiche afferenti i procedimenti di iscrizione;
- 5% delle pratiche afferenti i procedimenti di modificazione;
- 10% delle pratiche afferenti i procedimenti di cancellazione.

Le verifiche vengono effettuate, ogni anno, nei seguenti mesi:

- Gennaio: relativamente al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente;
- Aprile: relativamente al trimestre gennaio-marzo;
- Luglio: relativamente al trimestre aprile-giugno;
- Ottobre: relativamente al trimestre luglio-settembre.

Il campione delle pratiche da assoggettare a controllo, nel rispetto della percentuale sopra indicata, deve essere estratto con la seguente procedura idonea a garantire un'effettiva selezione casuale:

- 1) le istanze ricevute nel trimestre di riferimento vengono inserite in un file excel e disposte in un ordine crescente seguendo il numero di protocollo di arrivo e numerate da 1 a n (ultima pratica);
- 2) viene poi utilizzato un generatore di numeri casuali on-line che seleziona, nell'arco dell'intervallo dei numeri da 1 a n (ultima pratica) nella quantità corrispondente alla percentuale sopra indicata, le pratiche da sottoporre a controllo.

Le operazioni di estrazione sono effettuate da almeno due addetti alla struttura che redigono un succinto verbale.

Ciascuna pratica assoggettata a controllo va verificata con riferimento a tutte le dichiarazioni sostitutive in essa presenti.

In caso di controlli mirati

I controlli mirati vengono effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A titolo esemplificativo, sono considerati indici di "dubbio":

- imprecisione della dichiarazione;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- contraddizione rispetto a fatti rappresentati in dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile oggetto rilasciate in occasione dello stesso o di altri procedimenti.

Nel caso di controllo mirato le verifiche riguardano non il complesso delle dichiarazioni sostitutive attinenti alla pratica, ma solo quelle dichiarazioni sulle quali sorge il dubbio. L'addetto che effettua il controllo ne dà notazione nell'istruttoria.

In caso di controlli a tappeto

Qualora dai controlli effettuati nell'arco temporale annuale precedente emergano percentuali di dichiarazioni non veritiere superiori al 40% del totale di quelle controllate – sia a campione che attraverso controllo mirato - la struttura competente deve procedere a controllare tutte le dichiarazioni presentate nelle pratiche della relativa tipologia di procedimento.

La percentuale va pertanto calcolata in rapporto al controllo effettuato sulla singola tipologia di procedimento (iscrizione, modifica e cancellazione).

Il controllo a tappeto può essere anche deciso dalla struttura competente in relazione a particolari tipologie di procedimento disciplinate da apposita normativa di settore e viene svolto ogniqualvolta sia deciso in tal senso dalla Commissione regionale per l'artigianato.

Disposizioni comuni

La struttura competente è tenuta ad acquisire, d'ufficio, le informazioni necessarie a verificare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati se i relativi dati sono in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

In tal caso il controllo avviene:

- a) in modo "diretto", quando la struttura può consultare, per via telematica, l'archivio dell'amministrazione certificante (es. informazioni attinenti alla partita I.V.A.);
- b) in modo "indiretto" qualora, ai fini della verifica, si renda necessaria la collaborazione dell'amministrazione certificante (es. informazioni relative all'autenticità di un titolo di studio). In tale ipotesi la struttura competente richiede direttamente all'amministrazione certificante, per via telematica, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dall'utente con le risultanze dei registri da essa custoditi.

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati non risultino da certificati o documenti rilasciati da altre amministrazioni pubbliche (es. partecipazione manuale al lavoro), ai fini del controllo la struttura competente può:

- a) richiedere direttamente all'interessato/dichiarante la documentazione comprovante le medesime circostanze;
- b) richiedere agli enti locali l'effettuazione di sopralluoghi o visite dirette;
- c) procedere direttamente a sopralluoghi e visite dirette o adottare altre modalità di verifica idonee ad accertare la veridicità di quanto richiesto (nel rispetto della riservatezza e della libertà personale).

Qualora, nel corso dei controlli, vengano rilevati degli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili, non costituenti falsità, la struttura provvede ad invitare il soggetto interessato – con modalità tali da garantire la certezza dell'avvenuta ricezione della richiesta – a regolarizzare o integrare le dichiarazioni sostitutive, fissando un termine per detta regolarizzazione o integrazione.

Qualora, nel corso dei controlli medesimi, emergano casi di falsità nelle dichiarazioni la struttura provvede a farne denuncia all'autorità giudiziaria.